

Biblioteca dell'Archivio di Stato di Livorno  
*Regolamento interno*

La Biblioteca dell'Archivio di Stato è istituzionalmente destinata agli impiegati e ai funzionari dell'Istituto. Possono però accedervi quanti svolgono attività di ricerca relativamente ai fondi conservati o vigilati dall'Istituto e coloro che non possono reperire in altre biblioteche le pubblicazioni desiderate. Il servizio pubblico delle biblioteche degli istituti archivistici è tuttora regolato dall'art. 108 e seguenti del regolamento degli archivi (R.D. 1163/1911).

*Orario*

La biblioteca osserva il seguente orario: lunedì-mercoledì-venerdì: 8.30-13.30  
– martedì-giovedì: 8.30-17.00.

*Ammissione*

Sono ammessi alla biblioteca coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, previa esibizione di un valido documento di identità personale. Gli utenti, con l'autorizzazione del responsabile, possono portare volumi e fotocopie di loro proprietà se necessari alla consultazione delle opere possedute dalla biblioteca. Gli utenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento in uso negli istituti culturali.

*Consultazione*

I volumi sono consultati nella sala di studio. Essi possono essere portati fuori dalla sala esclusivamente a scopo di riproduzione, previa autorizzazione del responsabile. Le tesi di laurea e di dottorato possono essere consultate dopo tre anni, salvo diversa indicazione dell'autore e non possono essere oggetto di fotoreproduzione.

*Distribuzione*

Il materiale bibliografico viene richiesto con apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte. Si raccomanda in particolare di specificare data e nominativo del richiedente. È possibile avere in lettura n. 3 testate periodiche e/o n. 5 opere monografiche per volta. Le pubblicazioni prese in lettura possono essere lasciate in deposito per un massimo di due settimane; il deposito può essere riconfermato per non più di due volte.

Deroghe ai commi precedenti possono essere consentite per particolari motivi di ricerca, qualora le esigenze del servizio lo consentano.

*Prestito*

Il prestito è consentito esclusivamente al personale dell'Istituto.

Sono esclusi dal prestito: le opere in precario stato di conservazione, le opere collocate nella sala di consultazione, le tesi di laurea e di dottorato, i manoscritti e i volumi rari e di pregio. Possono essere prese in prestito n. 2 opere, per un massimo di 4 volumi. La durata massima del prestito è di due mesi. Di ogni volume concesso in prestito deve essere eseguita annotazione nell'apposito registro.

Chi restituisce il volume danneggiato o lo smarrisca è tenuto al suo reintegro o al versamento di una somma non inferiore al valore commerciale del volume. Chi non restituisce il volume o non lo reintegra è sospeso dal prestito ed è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria. Per consentire le necessarie revisioni tutti i volumi devono essere restituiti entro il mese di luglio di ogni anno, per un periodo di almeno due settimane. Le opere che in sede di revisione risultano smarrite o sottratte sono annotate in apposito registro.

### *Riproduzioni*

A proprie spese e per esclusivo uso personale di studio, è possibile riprodurre le opere della biblioteca nel rispetto delle norme di legge (L. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche ed integrazioni fino alla L. 248 del 18 agosto 2000) purché lo stato di conservazione delle opere ne consenta la riproduzione. Di norma la riproduzione non può essere effettuata con mezzi propri e viene realizzata dal personale dell'Istituto nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei a garantire la tutela del materiale. Possono essere riprodotte tramite fotocopia le pubblicazioni con data di stampa posteriore al 1830; sono esclusi i volumi in precario stato di conservazione o che potrebbero subire danni, i volumi il cui formato superi i cm. 25x35x6, nonché le tavoli eccedenti il formato del volume in cui sono inserite.

Le tesi di laurea e di dottorato possono essere riprodotte nei limiti di legge esclusivamente se la richiesta è accompagnata da autorizzazione scritta e firmata dall'autore.

### *Sanzioni*

Chi contravvenga alla normativa sopra indicata, fatta salva ogni responsabilità civile o penale, potrà essere escluso temporaneamente o definitivamente dalla biblioteca; in particolare chi si renda colpevole di sottrazioni, mutilazioni o danneggiamenti di qualsiasi natura del patrimonio dell'Istituto sarà escluso dalla biblioteca e deferito all'autorità giudiziaria.

Potrà inoltre essere escluso chi faccia segni o scriva, anche a matita, su libri e documenti e chi disturbi in qualsiasi modo l'attività di studio e di lavoro. Resta fermo, in tutti i casi sopraindicati, l'obbligo del risarcimento del danno.